

by
C. G W.

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207
FINANZIARIA 2025
MODIFICHE AI DIRITTI DI COPIA

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 269:

1) al comma 1, dopo le parole: « copie di » sono inserite le seguenti: « atti e »;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: «è estratta» è inserita la seguente parola:«direttamente »;

b) dopo l'articolo 269 è inserito in seguente:

« Art. 269-bis. – (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale) – 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico »;

c) l'allegato n. 8 è sostituito dal seguente:

« Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis)

Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati